



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

Decreto Rettore

Modifica del Regolamento per la selezione dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Il Rettore

VISTO il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università della Calabria;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo;

RICHIAMATO il Regolamento per la selezione dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) emanato con decreto rettorale 27 marzo 2024 n. 249;

VISTA la delibera adottata nell'adunanza del 18 giugno 2024, con la quale il Senato Accademico ha approvato modifiche al testo del "Regolamento per la selezione dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in merito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2024;

CONSIDERATO infine che il Direttore della Direzione Affari Generali e Attività Negoziabile, Dott. Alfredo Mesiano, ha rilasciato parere di regolarità amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1 Il testo del "Regolamento per la selezione dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", è riscritto nel testo che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Art. 2 Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione del presente decreto nell'albo ufficiale dell'Ateneo.

Rettore
Nicola Leone

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT)
AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.**

Sommario

Art. 1 Ambito di applicazione	3
Art. 2 Finalità	3
Art. 3 Copertura finanziaria	3
Art. 4 Contratto e natura del rapporto di lavoro	3
Art. 5 Bando	4
Art. 6 Trattamento economico	5
Art. 7 Requisiti di partecipazione alle selezioni	5
Art. 8 Commissione giudicatrice	5
Art. 9 Lavori della Commissione	6
Art. 10 Approvazione degli atti	7
Art. 11 Chiamata del ricercatore a tempo determinato	7
Art. 12 Compiti dei ricercatori a tempo determinato	7
Art. 13 Stipula del contratto individuale di lavoro	7
Art. 14 Incompatibilità	8
Art. 15 Chiamata dei ricercatori a tempo determinato nel ruolo di Professori di II fascia	8
Art. 16 Norme transitorie e finali	9
Art. 17 Entrata in vigore	9
	10

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, le procedure di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato in *tenure track* (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 Finalità

1. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in *tenure track* è finalizzato all'assunzione di studiosi dotati di adeguata qualificazione scientifica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7.

2. L'Università della Calabria, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione dell'assunzione del personale, può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

3. L'Ateneo procede alla stipula dei contratti di cui al precedente comma 2 a seguito dello svolgimento di procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione dei titoli, della produzione scientifica e del *curriculum* dei candidati, disciplinate dal presente Regolamento nel rispetto dei principi enunciati dalla citata Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, e dei criteri di cui all'art. 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. La stipula dei contratti può avvenire, oltre che all'esito delle procedure di cui al comma 3, espletate dall'Ateneo con le modalità previste dal presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea e da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato.

5. La stipula del contratto per i ricercatori a tempo determinato in *tenure track* può avvenire, inoltre, per chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel quadro della programmazione dell'Ateneo e tenuto conto dell'accertata disponibilità di risorse, determina il numero di posti di ricercatore a tempo determinato attivabili con contratti ricadenti nella tipologia di cui all'art 1.

2. L'Università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre Università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.

3. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010, gli oneri derivanti dai contratti di cui al presente regolamento possono essere a totale carico di altri soggetti pubblici e privati previa stipula di convenzioni/accordi che prevedano, tra le tipologie di spesa eleggibili a finanziamento, il reclutamento di ricercatori, il cui importo di finanziamento deve assicurare la copertura non inferiore al costo quindicennale della posizione (RTT e professore associato).

4. Nel caso in cui il finanziatore - diverso da una pubblica amministrazione - scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione.

Art. 4 Contratto e natura del rapporto di lavoro

1. Il contratto ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.

2. Il contratto può essere stipulato in regime di impegno a tempo pieno o tempo definito, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e in conformità a quanto indicato nel bando.

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 1500 ore per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i

ricercatori a tempo definito; nell'ambito dell'impegno complessivo, quello richiesto per l'espletamento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore (di cui almeno 60 di didattica frontale) per il regime di tempo pieno e a 200 ore (di cui almeno 40 di didattica frontale) per il regime di tempo definito. Tali attività dovranno essere svolte secondo i contenuti, i tempi e le modalità previsti dal bando e dal contratto.

4. Per i ricercatori di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione e, comunque, nel rispetto degli accordi tra l'Azienda Sanitaria convenzionata e l'Università.

5. Ai fini della durata del rapporto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, non sono computati, su richiesta del titolare del contratto. Il contratto è, altresì, prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria di maternità, su richiesta del titolare dello stesso.

Art. 5 Bando

1. L'Università della Calabria procede al reclutamento dei ricercatori con contratti di durata sessennale.
2. Il Dipartimento, preso atto dell'entità delle risorse a disposizione, delibera la proposta di bandire il posto di ricercatore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.

3. La formulazione della proposta di bando da parte del Dipartimento deve prevedere:

- a) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. In tale ambito dovrà essere svolta l'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti prevista nel contratto;
- b) il regime di impegno (tempo pieno o tempo definito);
- c) i requisiti di ammissione alla selezione di cui al successivo art. 7;
- d) l'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare;
- e) le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
- f) l'indicazione della copertura finanziaria complessiva con l'indicazione delle fonti di finanziamento e della loro consistenza;
- g) l'eventuale specificazione della lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;
- h) l'attività assistenziale, laddove prevista, con l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

4. Il Consiglio di Amministrazione, acquisita la proposta del Dipartimento, autorizza l'emanazione del bando. La delibera è resa esecutiva con decreto del Rettore. Il bando, che potrà essere pubblicato eventualmente anche in lingua inglese, oltre a quanto specificato nel comma precedente, dovrà inoltre prevedere:

- a) la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento da parte di soggetti terzi di obblighi derivanti da convenzioni che prevedono la copertura finanziaria del contratto di che trattasi;
- b) le modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
- c) i criteri e i parametri di valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, riconosciuti anche in ambito internazionale, di cui al Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243;
- d) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione;
- e) le modalità di pubblicità dei lavori della Commissione di cui al successivo art. 8;
- f) la pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sui siti istituzionali del Dipartimento e dell'Università della Calabria, nonché su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Art. 6 Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato è stabilito dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di quanto previsto dalla norma di legge oppure sulla base di indicazioni ministeriali.
2. Il trattamento economico è rivalutato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001.
3. Al ricercatore a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
4. Il rapporto di lavoro è altresì regolato dalle disposizioni vigenti in materia anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente

Art. 7 Requisiti di partecipazione alle selezioni

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione per la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato in tenure track, i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere adeguato all'attività assistenziale da svolgere.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) i professori universitari di prima e di seconda fascia e i ricercatori universitari già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
 - b) i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente Regolamento;
 - c) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - d) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - e) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n. 3.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura. L'esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento rettorale trasmesso all'interessato, di norma, per posta elettronica certificata.

Art. 8 Commissione giudicatrice

1. La Commissione deputata all'espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui al presente Regolamento è costituita da tre membri:
 - a) un professore di ruolo, proposto dai professori del Dipartimento, afferente al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. La proposta di nomina deve ricevere il voto favorevole della maggioranza dei professori di ruolo presenti alla seduta del Consiglio di Dipartimento;
 - b) due professori di ruolo di prima fascia esterni all'Università della Calabria, afferenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, sorteggiati all'interno di una rosa di quattro nominativi proposta dai professori di prima fascia del Dipartimento che, nella composizione, dovrà tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere. La proposta dei quattro nominativi da sorteggiare deve ricevere il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia di ruolo presenti alla seduta del Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento effettuerà il sorteggio in seduta pubblica, in presenza di un funzionario indicato dal Dirigente della Direzione Risorse Umane dell'Ateneo.
2. Con riferimento alla composizione della Commissione di cui al comma 1, qualora il bando specificasse un settore scientifico-disciplinare, almeno un professore dovrà essere afferente allo stesso settore scientifico-disciplinare.

3. I componenti della Commissione sono individuati tra i Professori in servizio presso Università italiane alla data di emanazione del provvedimento di nomina. Hanno titolo a far parte della Commissione esaminatrice: 1) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia vigenti, per partecipare come Commissari all'Abilitazione Scientifica Nazionale di I fascia, di cui all'art. 16 della legge 240/2010; 2) i Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia vigenti, per partecipare come Candidato all'Abilitazione Scientifica Nazionale di I fascia, di cui al medesimo art. 16.
4. Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera trasmessa all'Amministrazione.
5. Il decreto rettorale di nomina della Commissione sarà reso pubblico sui siti istituzionali del Dipartimento e dell'Università della Calabria.
6. È esclusa l'erogazione di qualunque emolumento per i membri della Commissione, fermo restando che il Dipartimento proponente dovrà garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese eventualmente sostenute dai membri esterni della Commissione.

Art. 9 Lavori della Commissione

1. La prima riunione della Commissione sarà convocata dal professore di ruolo di cui alla lettera a) del precedente art. 8 inerente alle modalità di costituzione della Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice, nella prima riunione, che può anche essere svolta per via telematica, elegge il Presidente ed il Segretario e definisce i criteri ed i parametri per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati in accordo con quanto specificato nel successivo comma 4.
3. La Commissione verifica il possesso dei requisiti scientifici previsti dall'art. 7 del presente Regolamento.
4. I criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, si baseranno su quelli individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
5. I criteri saranno resi pubblici mediante pubblicizzazione sui siti istituzionali del Dipartimento e dell'Università della Calabria prima della prosecuzione dei lavori.
6. Ai fini della selezione, quindi, la Commissione svolge una valutazione preliminare dei candidati, all'esito della quale saranno individuati i candidati da ammettere alla fase della discussione. Detta valutazione preliminare dovrà concludersi con un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica in modo da poter determinare un quadro comparativo entro cui poter individuare i candidati più meritevoli. La stessa si svolgerà secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con il citato decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti l'ANVUR ed il CUN. I candidati da ammettere, tra quelli comparativamente più meritevoli, alla discussione dovranno essere individuati nella misura compresa tra il dieci e il venti per cento del numero dei candidati ammessi alla selezione e, comunque, in numero non inferiore a sei.
7. Al termine della fase di valutazione preliminare, la Commissione trasmette agli Uffici competenti dell'Amministrazione l'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni nonché le date di svolgimento della discussione stessa, al fine della relativa convocazione dei medesimi. Durante la fase della discussione pubblica la Commissione procederà, altresì, ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nell'art. 5, comma 3.
8. Al termine dei lavori, dopo avere attribuito un punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentati dai candidati ammessi alla discussione pubblica, la Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore della selezione.
9. La Commissione deve concludere i propri lavori entro quattro mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine

fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

10. Previa autorizzazione del Rettore, la Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Anche per le sedute dedicate alla discussione pubblica con i candidati nonché all'accertamento della lingua straniera, che devono svolgersi presso l'Università della Calabria, il Rettore può autorizzare l'utilizzo di strumenti telematici.

Art. 10 Approvazione degli atti

1. Dopo la conclusione dei lavori, tutti gli atti della procedura selettiva sono consegnati agli Uffici competenti dell'Amministrazione a cura del Presidente della Commissione o di un suo delegato.

2. Il Rettore, entro 30 giorni dalla suddetta consegna, accerta con proprio decreto la complessiva regolarità della procedura eseguita e ne approva gli atti. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di 30 giorni rinvia, con provvedimento motivato, gli atti al Presidente della Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

3. Il Decreto rettorale di approvazione degli atti con allegati i giudizi sui candidati è pubblicato sui siti istituzionali del Dipartimento e dell'Università della Calabria nonché all'Albo Ufficiale d'Ateneo.

Art. 11 Chiamata del ricercatore a tempo determinato

1. Il Dipartimento proponente formula la proposta di chiamata del candidato risultato vincitore con apposita delibera, adeguatamente motivata, assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia. Tale proposta dovrà, comunque, tener conto dei criteri previsti nell'art. 18, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in materia di parentela o di affinità, e delle norme contenute nel Codice Etico, di cui all'art. 2, comma 4, della medesima legge.

2. La proposta di chiamata è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione e resa esecutiva con Decreto Rettorale.

3. La decorrenza del relativo contratto è fissata, di norma, alla data del 1° ottobre di ogni anno.

Art. 12 Compiti dei ricercatori a tempo determinato

1. Il ricercatore a tempo determinato:

- a) svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- b) svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
- c) svolge attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca previo accordo tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
- d) partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
- e) svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
- f) può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
- g) partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nel Regolamento del Dipartimento stesso.

Art. 13 Stipula del contratto individuale di lavoro

1. All'atto della stipula del contratto, il ricercatore sarà invitato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento, nonché di aver definito, se dipendente pubblico, la propria posizione nei confronti dell'ente di appartenenza, in accordo con la normativa ad esso applicabile.

2. L'Università della Calabria provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e da responsabilità civile. In caso di cofinanziamento, le spese sono, in quota parte, a carico dei fondi che consentono il finanziamento del contratto.

Art. 14 Incompatibilità

1. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.
2. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi dell'art. 6, comma 13, della legge n. 240/2010.
3. È fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin-off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'Università della Calabria, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. I ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali.
5. I ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università della Calabria, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università della Calabria.
6. I ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo. Possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.
7. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Art. 15 Chiamata dei ricercatori a tempo determinato nel ruolo di Professori di II fascia

1. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, nei limiti delle risorse di programmazione e assunzionali disponibili e assegnate annualmente dal Consiglio di amministrazione alle strutture dipartimentali per le finalità di cui al presente articolo, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 240/2010. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri fissati dal decreto ministeriale in materia, e prevede in ogni caso lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare.
2. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'Ateneo e del Dipartimento interessato.
3. I soggetti, in possesso dei requisiti, che intendono essere valutati ai fini della chiamata a professori di seconda fascia, devono presentare apposita domanda al **Direttore del Dipartimento di afferenza**. Alla domanda gli interessati devono allegare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca, gestionali svolte nel periodo di servizio.
4. L'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché l'attività di ricerca e gestionale svolte dal ricercatore sono valutate, in conformità agli standard qualitativi individuati nell'ambito dei criteri di cui al D.M. n. 344 del 4.08.2011, dal Consiglio di Dipartimento, **in composizione ristretta ai professori**, sulla base di una relazione, corredata da curriculum vitae, predisposta dal ricercatore.
5. La valutazione del candidato prevede altresì una prova didattica (lezione) avente ad oggetto un

argomento su cui sviluppare la lezione a scelta del candidato tra tre differenti argomenti inerenti temi generali e metodologici del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento **oppure di uno o più settori scientifico-disciplinari se indicati nel bando di concorso di cui al precedente art. 5, comma 3, lett. a)**, che saranno comunicati allo stesso – dal Direttore del Dipartimento - con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova.

6. La prova didattica avverrà, **in seduta pubblica**, nel corso della **riunione** del Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta ai professori.
7. In caso di esito positivo, la proposta di chiamata sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del Senato Accademico. In sede di adozione della delibera, il Dipartimento predispone una dettagliata relazione sulle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sull'attività di ricerca e gestionali svolte dal ricercatore nonché un giudizio complessivo sulla prova didattica.
8. La formulazione della proposta di chiamata avviene con delibera del Consiglio di Dipartimento assunta, in seduta ristretta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. e) della l. n. 240/2010.
9. Dal momento del passaggio al ruolo di Professore associato, non sarà possibile, per il medesimo, presentare istanza di mobilità a Dipartimento differente da quello di afferenza al momento di presentazione della domanda di valutazione per il quinquennio successivo.

In caso di esito negativo della procedura di valutazione, il titolare del contratto può ripresentare istanza di valutazione non prima di un anno dalla precedente istanza.

Art. 16 Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni che regolano il trattamento giuridico dei ricercatori non confermati di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito dalla legge n. 158/87.
2. Ai soggetti titolari dei contratti di diritto privato di cui all'art. 24 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si applicano, in quanto compatibili con la natura del contratto stipulato con l'Università della Calabria, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università della Calabria in riferimento alla disciplina relativa all'elettorato attivo e passivo dei ricercatori universitari negli organi accademici.
3. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativo alla definizione dei gruppi scientifico-disciplinari, il presente testo regolamentare farà riferimento ai settori concorsuali vigenti.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale di emanazione.